



CIRCOLARE N° 40 DEL 21 NOVEMBRE 2012
PRECISAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 37 DEL 17 OTTOBRE 2012
(PER LA PARTE TRASPORTO GAS TOSSICI)

RD 147/27 – GAS TOSSICI

D.M. 31 luglio 2012

Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici.

G.U. n. 238 del 11 ottobre 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto in oggetto.

Si tratta di una modifica molto rilevante della normativa relativa ai gas tossici, che dopo molti anni viene introdotta nel ns ordinamento nazionale.

Il nuovo decreto modifica la voce n. 5 dell'allegato del RD 147/27 introducendo le **seguenti modifiche sostanziali**:

- Viene aggiunta la voce b) per i cianuri in soluzione acquosa a concentrazione compresa tra lo 0.2% e il 30% calcolata come CN-
- Nella voce a) relativa ai cianuri solidi viene introdotta la **nota 4bis** per la colonna relativa alla custodia e conservazione
- Nella voce b) relativa ai cianuri in soluzione acquosa a concentrazione compresa tra lo 0.2% e il 30% calcolata come CN- viene introdotta la **nota 4bis** per la colonna relativa alla custodia e conservazione.

La nota 4bis recita “Non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione fino a **50 kg di cianuri allo stato solido** e fino a **100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30%**, calcolata come CN, se utilizzati al solo scopo di trattamento elettro-galvanico. Tali quantità devono intendersi come somma delle singole giacenze dei sali sia solidi che in soluzione”.

Attenzione quindi: questa nota vale solo se i cianuri sono utilizzati al solo scopo di trattamento elettrogalvanico definito quindi come quel trattamento di deposizione su superficie mediante l'uso di corrente elettrica.

La tabella modificata è riportata in seconda pagina alla presente circolare.

Il decreto prosegue indicando che per la vendita dei suddetti cianuri, soggetta a certificato di acquisto dell'autorità di pubblica sicurezza o del Sindaco, il **fornitore**, dopo aver annotato data e quantitativo del cianuro ceduto, **deve trasmettere ogniqualvolta copia per informazione all'Autorità che lo ha rilasciato.**

Il decreto prosegue modificando le norme concernenti i **trasporti** e modificando il DM 9 maggio 1927 che prevedeva:

“§ II - Norme concernenti i trasporti:

1° Trasporti per via ordinaria (veicoli a trazione animale o meccanica).

E' vietato il trasporto di dette sostanze con i mezzi che fanno servizio pubblico anche per passeggeri (corriere postali, autotrasporti).

E' vietato trasportare promiscuamente sostanze che comunque venendo a contatto fra di loro possano dar luogo a miscele esplosive o a reazioni violente.

I recipienti di gas compressi o liquefatti, se caricati su carro scoperto, dovranno essere protetti, durante i grandi calori, per mezzo di copertoni, stuoie inumidite, ecc.

I trasporti dell'acido cianidrico, dei cianuri alcalini o alcalino terrosi, del cloro o del fosgene, qualunque ne sia la quantità, del solfuro di carbonio per quantità superiori ai cinque litri e della cloro-picrina per quantità superiori ai grammi mille dovrà essere effettuato sotto la vigilanza di persona abilitata all'impiego dei gas tossici a norma dell'art.26 del regolamento sopracitato, e che deve essere provvista degli adatti mezzi di protezione per eventuali necessità in caso di pericolo. Il trasporto e le operazioni di carico e scarico delle suddette sostanze non dovranno effettuarsi prima dell'alba né dopo il tramonto.

2° Trasporti per via ferrata e per via d'acqua. Nei loro confronti si applicano le disposizioni sancite con apposito decreto del [Ministro delle comunicazioni] Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile."

E sostituendolo con quanto previsto dal nuovo decreto:

"1. Trasporto su strada.

Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle disposizioni sancite dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose».

2. Trasporti per ferrovia, per mare e per via aerea.

Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:

- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose";
- decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- i codici dell'Organizzazione internazionale marittima (Codici IMO) applicabili al trasporto per mare;
- decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione generale dell'aviazione civile concernente il trasporto aereo delle merci pericolose e successive modificazioni ed integrazioni;
- disposizioni normative emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in quanto applicabili;
- altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili".

PERTANTO IL NUOVO DECRETO MODIFICA QUANTO PREVISTO DAL LEGISLATORE IN TERMINE DI CONDIZIONI DI SICUREZZA AL TRASPORTO ALLINEANDO LA LEGISLAZIONE ALLE NORMATIVE DI SETTORE (ADR, RID, IMDG, IATA) MENTRE NON MODIFICA QUANTO PREVISTO DAL TITOLO I, CAPO V E DAL TITOLO II, CAPO III DEL RD 147/27 IN MERITO A LICENZE E PERMESSI AL TRASPORTO RILASCIATI DALLE QUESTURE.

Il decreto infine prevede che nell'ambito di un **trasporto internazionale stradale**, la ditta con sede in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici a **mezzo di un vettore straniero**, non avente sede legale o filiale in Italia e non iscritto all'albo nazionale degli Autotrasportatori ai sensi dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve comunicare **cinque giorni prima del trasporto**, via fax o via telematica, all'Autorità di pubblica sicurezza, competente per territorio, le informazioni di cui all'allegato 2 (**riportato in terza pagina alla circolare**).

IL DECRETO ENTRA IN VIGORE IL 26 OTTOBRE 2012.

ALLEGATO 1**(articolo 1)**

Tabella dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento speciale approvato
con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147

Numero d'ordine	ELENCO DELLE SOSTANZE TOSSICHE CHE SI TROVANO ALLO STATO GASSOSO O CHE PER ESSERE UTILIZZATE DEVONO PASSARE ALLO STATO DI GAS O VAPORE	UTILIZZAZIONE Se occorre l'autorizzazione (art. 5)	CUSTODIA E CONSERVAZIONE A QUALSIASI SCOPO IN MAGAZZINI E DEPOSITI. Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4)	TRASPORTO Se occorre la licenza (art. 23)
5	Cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco	no [5]	Nessuna [4 bis]	si
	a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0.2% calcolata come CN	no	Fino a 100 kg	Si, oltre i 100 kg
	b) in soluzione acquosa a concentrazione compresa fra lo 0.2% e il 30% calcolata come CN	no	Nessuna [4 bis]	si
	c) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen	no	fino a 100 g	si, oltre 1000 g

Nota [5] In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.

ALLEGATO 2

(articolo 4)

Comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza

Alla c.a.
Autorità di Pubblica Sicurezza

di _____

La ditta _____ con sede legale in Italia ubicata in _____ è _____ (indicare se la ditta è destinataria o speditrice) di _____ (inserire il nome della sostanza come riportato nel regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni) per un quantitativo pari a _____.

Tale sostanza sarà trasportata da _____ (inserire luogo di partenza) a _____ (inserire luogo di arrivo).

Data e orario previsti di entrata nel territorio dello Stato italiano (da compilarsi se la ditta è destinataria) _____.

Data e orario previsti di spedizione dal luogo di partenza (da compilarsi se la ditta è speditrice) _____.

Itinerario previsto del veicolo nel territorio dello Stato italiano (specificare in modo dettagliato l'itinerario) _____.

Tipo e targa del veicolo (*) _____

(*) in caso di variazione aggiornare tempestivamente la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza

Vettore straniero (indicare il nome della società di trasporti che effettua il medesimo) _____

_____, li _____

Il Responsabile Legale della ditta destinataria o speditrice